

Atto n. 1310 6-4-56

277

277

ESERCIZIO CONCESSIONI = ANCONA
BANCHINA ALLESTIMENTO NAVI

Atto suppletivo 25/10/1955 di concessione, a quello 15/3/1954, per la costruzione e mantenimento fabbricato ad uso Officina Allestimento, Magazzino, Spogliatoio e Refettorio.

A 38155

Validita prorogata fino al 17/10/2024 ai sensi dell'art. 109 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 28/03/2022

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

Autografo

Atto suppletivo mediante il quale l'Amministrazione Marittima concede alla Società GALLIPIRI NAVALI ANONIMA, edente in Genova l'autorizzazione a costruire e mantenere un fabbricato da edificarlo ad Officina di allestimento, magazzino, spogliatoio e refettorio per le maestranze dello Stabilimento di Ancona, sull'area già in concessione mediante atto pluriennale n. 270 stipulato in data 15/3/1954 approvato con decreto del Ministero Marina Mercantile 1/4/1954 registrato alla Corte dei Conti il 28/4/1954 al registro n. 23 Marina Mercantile foglio n. 227 e decorrere dalla data di approvazione del presente atto, fino al 1/1/2022, fermo restando il canone di L. 102.000. (cento due mila) imposto col presente atto.



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI .

A N C O N A

- N° 277 del Registro degli atti
- N° 981 del Registro delle concessioni
- N° 1006 del Registro Repertorio

Atto suppletivo mediante il quale l'Amministrazione Marittima concede alla Società CANTIERI NAVALI RIUNITI, sedente in Genova l'autorizzazione a costruire e mantenere un fabbricato da adibire ad Officina di allestimento, magazzino, spogliatoio e refettorio per le maestranze dello Stabilimento di Ancona, sull'area già in concessione mediante atto pluriennale n°270 stipulato in data 15/3/1954 approvato con decreto del Ministero Marina Mercantile 1/4/1954 registrato alla Corte dei Conti il 28/4/1954 al registro n°23 Marina Mercantile foglio n°227, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, fino al 17/11/2022, fermo restando il canone di L.102.000. (centoduemila) imposto col predetto atto.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantacinque addì 25- ottobre
 nella Capitaneria di Porto di Ancona, innanzi a me Capitano di Porto Alessandro Peloni, Ufficiale designato a ricevere gli atti di concessione dei beni demaniali marittimi con Ordinanza n°149 in data 16 Febbraio 1952 del Comandante del Compartimento Marittimo ai termini dell'articolo 9 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con

3789

L'UFFICIALE INCARICATO

*I. Ferrimoni
P.L. Ennio Corbelli
P.L. Armando (Stok)*

IL COMANDANTE
COLONNELLO DI PORTO
P.L. (Italo Scanarotti)

*Cantieri Navali Riuniti
P.L. Carlo Antonio Calcagno*

D.P.R. 15 Febbraio, 1952, n° 328 ed alla presenza dei Signori

CARLONI Ennio

GATTI Armando

Testimoni noti ed idonei a forma di legge, si sono riuniti

da una parte

Il Colonnello Italo SCANNAROTTI Comandante del Compartimento
Marittimo di Ancona in rappresentanza dell'Amministrazione
Marittima ai sensi dell'Art. 9 predetto

e dall'altra

il Sig. Ing. Carlo Antonio CALCAGNO fu Giuseppe, Amministratore
Delegato della Società per Az. "Cantieri Navali Riuniti" sedente
in Genova il quale interviene in nome e per conto della pre-
detta Società in virtù dei poteri che gli derivano dall'art.
19 dello Statuto (All.D dell'atto 15/3/54) e dagli altri atti
depositati presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Geno-
va al fascicolo 5103/49, come risulta dalle dichiarazioni della
Cancelleria del Tribunale Civile di Genova del 23/2/52 (all.B
dell'atto 15/3/54) e del 27/10/53 (all.C dell'atto 15/3/54)
attestanti che lo statuto di cui sopra è quello attualmente
in vigore, per addivenire alla stipulazione del presente atto.

Si premette

- che con atto principale stipulato presso la Capitaneria di
Porto di Ancona in data 15 marzo 1954, approvato con Decreto
ministeriale dell'1/4/1954 e registrato alla Corte dei Con-
ti il 28/4/1954 al registro 23 del bilancio dell'entrata Ma



rina Mercantile, foglio n° 227, venne concessa alla Società "CANTIERI NAVALI RIUNITI" con Sede in Genova, la temporanea occupazione e l'uso di mq. 4250 situata nel Porto di Ancona allo scopo di utilizzarla per l'allestimento delle navi, fino al 17/11/2022, a decorrere dalla data di approvazione del predetto atto, verso il pagamento dell'annuo canone di Lire 102.000.- (centodue mila)

- che con istanza in data 5 luglio 1954 la Società concessionaria ha chiesto l'autorizzazione a costruire sulla zona demaniale marittima in concessione mediante il predetto atto 15 Marzo 1954, un fabbricato da adibire ad officina all'estimento navi, spogliatoio e refettorio per le maestranze dello Stabilimento di Ancona;

- che con istanza in data 21 gennaio 1955 la Soc. Cantieri Navali Riuniti ha chiesto l'autorizzazione a costruire sull'area in concessione un fabbricato che, a modifica di quello precedentemente progettato, era costituito da soli due piani;

- che con successiva istanza in data 13 Aprile 1955 la predetta Società ha chiesto l'autorizzazione a costruire, sull'area già in concessione un fabbricato che, come inizialmente progettato, sarà costituito da tre piani più un piano sopraelevato incompleto;

- che nulla ostando nei riguardi degli interessi marittimi all'accoglimento della richiesta il Comandante del Compar-

3791

1/1

L'U
L'U

IL CAPITANO DI PORTO
P.A.: (Alessandro Pelford)

I testimoni

P.A.: Enrico Carboni
P.A.: Armando Galk

IL COMANDANTE
CORONNELLO PORTO

P.A.: (Italo Scanzonelli)

Cantieri Navali Riuniti

P.A. Rinaldo Antonio Belaguso

- timento Marittimo ha trasmesso l'istanza 5/7/1954 al Ministero della Marina Mercantile, il quale con dispaccio n° 4691/N. 9 del 27 Luglio 1954 ha autorizzato il compimento dell'istruttoria sulla domanda;
- che l'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Ancona con lettere n° 7077 in data 29/10/1954, n° 649 del 31 Gennaio 1955 e n° 2694 del 23 Aprile 1955 si è dichiarato favorevole alla concessione;
 - che del pari parere favorevole nei riguardi dei servizi demaniali ha espresso l'Intendenza di Finanza di Ancona con lettera n° 52547 dell'11/10/1954;
 - che la Dogana di Ancona con lettera n° 4710 in data 27 Agosto 1954 ha dato il suo nulla osta nei riguardi dei servizi doganali;
 - che il Comando in Capo del Dipartimento Marittimo dell'Adriatico di Venezia, come comunicato da Marina Ancona con lettera n° 1951/S del 7 Settembre 1954, ha dichiarato nulla ostare per parte sua all'accoglimento della istanza a condizione che vengano osservate le prescrizioni suggerite dall'Ufficio Tecnico della Marina Militare di Ancona con nota n° 1951/S del 7/9/1954 modificata successivamente dalla nota n° 4509 del 23/9/1954;
 - che il Ministero della Marina Mercantile con dispaccio n° 3582/N.9 del 6/6/1955 ha autorizzato la stipulazione del presente atto suppletivo;



- Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale rogante sono personalmente certo, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso;

ARTICOLO 1°

L'Amministrazione Marittima concede alla Società CANTIERI NAVALI RIUNITI, con Sede in Genova l'autorizzazione a costruire e mantenere un fabbricato da adibire ad officina allestimento navi, spogliatoio, cucina e refettorio per le maestranze dello Stabilimento di Ancona e magazzino, avente la forma e l'ubicazione rappresentate dalle planimetrie in scala 1:200 e 1:100 G.40393 (sezioni e piante del fabbricato) e TG-46584 (prospetti) firmate dall'Ing. Gimberle in data 5/3/1955 e 5/7/1954 vidimate dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Ancona in data 22/4/1955 e 29/10/1954 sottoposte al bollo straordinario in data 5/4/1955 e 6/7/1954 i lucidi ed in data 21/3/1955 e 13/4/1955 le copie ed annesse al presente atto sotto le lettere E ed F, sull'area demaniale marittima situata sulla Banchina S. Primiano del porto di Ancona, già in concessione alla predetta Società con atto pluriennale n°270 stipulato in data 15/3/1954 approvato con decreto del Ministero Marina Mercantile 1/4/1954 registrato alla Corte dei Conti il 28/4/1954 al registro n° 23 Marina Mercantile foglio n° 227.

ARTICOLO 2°

Il fabbricato progettato verrà utilizzato come segue:

3793

L'UFFICIALE ROGANTE

UFFICIO DI PORTO
F. Scannarotti

I. Lettini
A. Emme
A. Ammirati

IL COMANDANTE
COGNINELLO U. PORTO
(Italo Scannarotti)

Cantieri Navali Riuniti
A. Carlo Antonio Calogero

:/:

- al piano terreno come Officina Allestimento navi;
- al primo piano come spogliatoio;
- al secondo piano come cucina e refettorio;
- al terzo piano come magazzino.

La Società concessionaria non potrà né in tutto né in parte adibire a scopo diverso da quello indicato nel presente articolo il manufatto che è autorizzata a costruire.

Essa non potrà cedere ad altri il godimento della concessione senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità concedente; inoltre dovrà esercitare direttamente la concessione.

ARTICOLO 3°

La concessione avrà inizio dalla data di approvazione del presente atto e scadenza al 17/11/2022 come l'atto principale n° 270.

Essa sarà però revocabile anche prima della scadenza ogni qualvolta sia richiesto da specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o da altre ragioni di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Marittima senza che la Società concessionaria abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso, che quello determinato dall'articolo 9 del presente atto, e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite.

La revoca può essere anche parziale, in tale caso si applicherà l'articolo 42 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 4°



La Società concessionaria si obbliga a costruire un edificio composto di tre piani più un piano sopraelevato incompleto, formato da un unico corpo avente una superficie coperta di mq. 1760 e con le strutture portanti costruite interamente in cemento armato.

Le fondazioni avranno come base dei plinti i quali scaricheranno il carico su pali trivellati armati del diametro di cm. 40 infissi sulla marna.

Le travi, architravi e le piattabande di collegamento saranno pure di cemento armato e di sezione sufficiente a garantire la stabilità del fabbricato.

Le murature perimetrali formate con muratura piena con intercapedine saranno eseguite con malta di calce e cemento ed intonacate internamente con malta di calce bastarda ed esternamente con malta di cemento.

In dette murature perimetrali saranno praticate delle aperture per porte e finestre opportunamente riquadrate, dette aperture saranno complete di relativi infissi.

La pavimentazione del piano terreno di detto fabbricato sarà eseguita previa formazione di un vespaio e sottofondo di pietrame con successiva gettata in cemento a riquadri.

La pavimentazione dei piani superiori sarà formata con mattonelle di gres da $7\frac{1}{2}$ x 15.

La copertura formata da un solaio in cemento armato, sarà impermeabilizzata con cartone feltro Mubestar e Holz cement e

L'UFFICIALE ROGANTE

IL CAPITANO DI PORTO
F. L. (Italo Scanzarotti)

I Testimoni
F. L. Ennio Cirilli
Armando P. M.

IL COMANDANTE
COLONNELLO DI PORTO
F. L. (Italo Scanzarotti)

Caricchi Norali Piumi
F. L. Lallo Anton'o Calcagno

successivamente rivestita con mattonelle di gres dopo aver eseguito la caldaia di protezione.

Tali opere dovranno essere costruite in conformità della relazione tecnica in data 13/4/1955 allegata al presente atto sotto la lettera D. e dei disegni G. 40393/1 (sezioni e piante del fabbricato) e TG. 46584 (prospetti) firmati dall'Ing. Cimberle in data 5/3/1955 e 5/7/1954 vidimati dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Ancona in data 22/4/1955 e 29/10/1954 sottoposto al bollo straordinario in data 5/4/1955 e 6/7/1954 i lucidi e in data 21/3/1955 e 13/4/1955 le copie, annessi al presente atto sotto le lettere E ed F.

ARTICOLO 5°

I lavori di costruzione delle opere da erigersi sulla zona in concessione dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. di Ancona ed all'uopo è fatto obbligo alla concessionaria di procedere ai necessari preavvisi al predetto Ufficio alle cui disposizioni dovrà sempre ottemperare anche per quanto non sia espressamente previsto nel presente atto.

Ciò nonostante la Società concessionaria sarà sempre unica responsabile della esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto e particolarmente nei riguardi della stabilità delle opere erette e delle eventuali azioni dei terzi.

Ultimate le opere il Genio Civile OO.MM. di Ancona provvederà in contraddittorio con la concessionaria al collaudo di es



se, che dovrà risultare da opportuno processo verbale obbligandosi la concessionaria ad eseguire quelle ricostruzioni e modifiche e quegli ulteriori lavori che in sede di collaudo il predetto Ufficio ritenesse opportuno imperre.

In sede di collaudo il Genio Civile OO.LM. determinerà, in contraddittorio della concessionaria, sulla base delle fatture e dei documenti di spesa che questa dovrà presentare, il costo effettivo delle opere erette agli effetti di quanto di spongono gli articoli 3 e 9, escluso ogni aumento per spese generali.

La sottoscrizione da parte della concessionaria al verbale di collaudo equivarrà ad accettazione del costo così determinato.

ARTICOLO 6°

I lavori per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 5 dovranno avere inizio entro un mese dalla data di approvazione del presente atto suppletivo; tali lavori non dovranno subire interruzioni.

Il periodo di tempo per l'esecuzione delle opere progettate resta così fissato: mesi undici per la costruzione del piano terreno e del primo piano del fabbricato; anni tre per la costruzione dei piani superiori.

La gestione del fabbricato dovrà avere inizio entro il termine di giorni 30 dalla data di ultimazione dei lavori.

Qualora per casi di forza maggiore i lavori dovessero essere

3407

1/1



[Faint handwritten notes]

*F. Fed. M. M. M.
F. E. Enrico C. S. L. in
Armand. 1938.*

IL COMANDANTE
CCIONNELO L. PORTO
F. L. (Italo Scanarotti)

*Quest. in Naval R. inst.
F. L. Carlo Antonio Rabeque*

sospesi, la concessionaria dovrà notificare il caso entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato, rimanendo, in facoltà dell'Amministrazione, di non tener conto della ritardata notifica.

Trascorsi infruttuosamente i termini sopra stabiliti per l'inizio ed il compimento dei lavori, l'Amministrazione Marittima avrà facoltà di sottoporre la concessionaria per la durata massima di mesi sei ad una multa di lire 500 per ogni giorno di ritardo.

Trascorso infruttuosamente anche tale periodo la concessionaria incorrerà nell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 47 del Codice della Navigazione. L'ammontare delle multe dovute dalla concessionaria per effetto del disposto del presente articolo potrà dalla Amministrazione essere prelevato dalla cauzione.

ARTICOLO 7°

La concessionaria si impegna a provvedere a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione alla perfetta manutenzione di tutte le opere, impianti, meccanismi ecc. di cui è costituito lo stabilimento, seguendo anche le prescrizioni che, occorrendo, fossero dettate dall'Amministrazione concedente, sentito l'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime. In caso di mancata o deficiente manutenzione l'Amministrazione Marittima qualora non preferisca applicare l'art. 47 del Codice della Navigazione potrà provvedere d'ufficio a spese



della concessionaria alla esecuzione dei lavori necessari con facoltà di rivalersi sulla cauzione, ferma in tal caso la responsabilità della concessionaria per le spese maggiori.

ARTICOLO 8°

La presente concessione s'intende subordinata alle seguenti condizioni:

a) - prestazione alla Marina Militare, a cura e spese della concessionaria, di idonee manichette flessibili da innestare agli attuali sbocchi dell'oleodotto esistente, per eventuali rifornimenti di unità militari o per lo scarico di combustibile da parte di navi-cisterna, ormeggiate alla banchina S.

Primiano;

b) - obbligo da parte della Società concessionaria di mettere a disposizione della Marina Militare per le necessità di cui sopra e su richiesta della stessa, la banchina di S. Primiano, già in sua concessione.

ARTICOLO 9°

Alla scadenza del presente atto e nei casi in cui l'Amministrazione concedente a termini dell'articolo 47 del Codice della Navigazione dichiara la Società concessionaria decaduta dalla concessione per inadempimento degli obblighi contrattuali sia generali che speciali, e qualora la concessionaria rinunci alla concessione, le opere costruite, in buono stato di manutenzione e complete degli impianti e meccanismi fissi resteranno di assoluta proprietà dello Stato, senza che alla

*I. Left, in om
F. L. Enrico Colbr
Primiano, 1/11/51*

IL COMANDANTE
COLONNELLO DI PORTO
F. L. (Italo Scanarotti)

*Scattien Naval Rivier
F. L. Carlo Antonio Colcazzo*

concessionaria spetti compenso, rimborso od indennizzo di sorta.

Nel caso di revoca della concessione per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse di cui all'articolo 3, le opere costruite, in buono stato di conservazione complete degli impianti e meccanismi fissi, resteranno parimenti in proprietà dello Stato ed alla Società concessionaria spetteranno tanti sessantasettesimi del costo delle opere stesse, quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla data in cui la concessione avrebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, ferma la facoltà dell'Amministrazione Marittima di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione delle zone in pristino da eseguirsi a cura e spese della concessionaria cui non competerà, in tale caso, compenso od indennizzo o rimborso di sorta.

Verificandosi il caso di vendita o di esecuzione forzata o di fallimento della concessionaria, l'acquirente o l'aggiudicatario delle opere costruite dalla concessionaria stessa o gli aventi causa della fallita non possono subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Marittima.

Qualora l'Amministrazione, in tali casi, non intenda autorizzare il subingresso nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza ed in caso di ese

cauzione forzata o fallimento le disposizioni sulla revoca.

Riscontrandosi difetti di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dal presente articolo, la concessionaria o chi per essa, sarà in ogni caso responsabile delle spese atte a rimettere tali opere in efficienza, con facoltà dell'Amministrazione Marittima di ritenere le somme necessarie sulla cauzione quando non sia incamerata per inadempienza, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, ed a ciò la Società concessionaria presta sin d'ora il suo incondizionato consenso per sé e per i suoi aventi causa.

ARTICOLO 10^o

La Società concessionaria dovrà assicurare l'edificio che sarà costruito sulla zona in concessione presso una Compagnia d'assicurazione bene accetta all'Amministrazione governativa contro i danni del fulmine e dell'incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dello Stato e depositate presso la Capitaneria di Porto. Questa circostanza non libera la concessionaria dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici.

Nel caso di totale distruzione delle opere, meccanismi, impianti ed accessori, l'indennizzo pagato dagli assicuratori dovrà essere ripartito tra lo Stato e la concessionaria alla quale spetteranno tanti sessantasettesimi dell'indennizzo stesso quanti sono gli anni che mancano al termine della con-

3801

:/:

cessione; il resto spetterà allo Stato e la concessione si
intenderà risolta.

La concessionaria avrà però facoltà di ricostruire le opere
nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro,
ed anche previo consenso dell'Amministrazione Marittima, in
maniera più rispondente ai progressi eventualmente avvenuti
nel campo della tecnica e della industria, per esercitarlo
fino al termine della concessione.

In tal caso, l'intero indennizzo pagato dagli assicuratori
andra alla concessionaria.

nei casi invece di semplice danneggiamento l'indennizzo an-
drà alla concessionaria, la quale resterà obbligata a ripa-
rare i danni ripristinando l'efficienza dell'impianto.

ARTICOLO 11°

Resta invariata per la presente concessione suppletiva, la
misura del canone prevista in L. 102.000.- (centoduemila)
annue dall'Articolo 12 dell'atto principale 15/3/1954.

Resta altresì invariata la cauzione fissata nell'atto prin-
cipale.

ARTICOLO 12°

La presente concessione è soggetta a tutte le clausole con-
tenute nell'atto principale 15/3/1954, in quanto compatibili
con le disposizioni del presente atto e con quelle del Codi-
ce della Navigazione, del relativo Regolamento e delle altre
Leggi e Regolamenti in vigore.

La concessione è soggetta inoltre alle disposizioni sul Demanio Marittimo contenute nel Codice della Navigazione, nel Regolamento per l'esecuzione del Codice stesso approvato con D.P.R. 15/2/1952, n° 328 e nelle altre Leggi e Regolamenti in vigore, salvo le diverse condizioni stabilite nel presente atto.

ARTICOLO 13°

Per tutti gli effetti del presente atto la Società concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona presso la sede del proprio Cantiere Navale.

E richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza dei testimoni, alle parti, che da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di 5 fogli carta da bollo da L. 200 scritto su facciate 14. e righe 18 da persona di mia fiducia e comprende n° 6 allegati contrassegnati con le lettere da A a F richiamati nel contesto dell'atto.

Cantieri Navali Riuniti

Il Capitano Antonio Polacchi

IL COMANDANTE
COLONNELLO DI PORTO
f.k. (Italo Scanarotti)

I testimoni
f.k. Emilio Carlini
- Armando Gatti

REGISTRATO
f.k. (Giovanni...)

.....
Segue copia atti allegati

ALLEGATO A

Ancona, 5 Luglio 1954

Onorevole

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

R O M A

PRATICHE PER OTTENIMENTO CONCESSIONI

BANCHINA ALLESTIMENTO NAVI

Con riferimento all'Art.2° dell'Atto in data 15 marzo 1954 relativo alla concessione pluriennale di mq.4250 di suolo demaniale sulla banchina di S.Primiano del Porto di Ancona, ci preghiamo rivolgere rispettosa istanza a codesto On.le Ministro affinché la sottoscritta Società CANTIERI NAVALI RIUNITI sia autorizzata a costruire su detto suolo demaniale un fabbricato delle dimensioni indicate nella planimetria e nei prospetti di cui ai disegni che si allegano alla presente istanza.

Il fabbricato di cui si tratta dovrà in definitiva essere destinato:

al piano terreno ad uso officina per i lavori di allesti-

mento della navi che si ormeggeranno alla banchina di S. Pri-
miano;

- i piani superiori ad uso spogliatoio e refettorio dei di-
pendenti del Cantiere di Ancona.

Data però l'urgenza fatta alla Direzione del Cantiere di
Ancona dal locale Ispettorato del Lavoro, il quale ha notifi-
cato con apposita Prescrizione un termine ristrettissimo per
la costruzione di locali da adibire a refettorio per i dipen-
denti del già citato nostro Cantiere, la sottoscritta Socie-
tà è venuta nella determinazione, per ottemperare al più pre-
sto alla Prescrizione di cui sopra, di adibire provvisoria-
mente il piano terreno del fabbricato in parola anzichè ad
Officina di allestimento, a refettorio corredato di impianti
igienici in numero adeguato.

Non appena la nostra Società verrà nella determinazione
di completare la costruzione del fabbricato, sarà nostra pre-
mura chiedere ulteriore apposita autorizzazione a codesto
On.le Ministero.

Ci permettiamo far presente che la pratica riveste carat-
tere di urgenza e pertanto rivolgiamo viva preghiera perchè
sia disposto a che la pratica in parola abbia il corso più
sollecito possibile.

Ringraziando in anticipo, con osservanza ci rassegnamo.

CANTIERI NAVALI RIUNITI

Cantiere & Stabilimento Meccanico di Ancona

3805

F.to Badaracco - Cimbarle

All. n° 1 lucido e 9 copie Dis. G 38587

" " " 9 " " TG 46584

" 1 relazione tecnica in orig. e n° 6 copie

ALLEGATO B - NO/Sa.

ANCONA, li 21 GENNAIO 1955

ON.LE CAPITANERIA DI PORTO di

A N C O N A

PRATICHE PER OTTENIMENTO CONCESSIONI

BANCHINA ALLESTIMENTO NAVI

N° 5 0 1 9 6

In sostituzione della nostra domanda inoltrata in data 5
luglio scorso anno all'On.le Ministero della Marina Mercanti-
le, tramite codesta On.le Capitaneria di Porto, la sottoscrit-
ta Soc. per Az. CANTIERI NAVALI RIUNITI, con Sede in Genova,
chiede l'autorizzazione per poter costruire sull'area in con-
cessione pluriennale di mq. 4250 di suolo demaniale sulla ba-
china di San Primiano del Porto di Ancona un fabbricato, co-
stituito da pianterreno e primo piano, delle dimensioni indi-
cate nella planimetria di cui al Disegno A/38155 che si alle-
ga alla presente istanza.

Ringraziando in anticipo, con osservanza ci rassegnamo.

CANTIERI NAVALI RIUNITI

Cantiere & Stabilimento Meccanico di Ancona

3806

:/:

F.to Badaracco - Cimberle

Allegati: n° 1 lucido e n° 8 copie Dis. A/38155

" 1 relazione tecnica in orig. e n° 3 copie

ALLEGATO C

Ancona, li 13 Aprile 1955

ON. LE. CAPITANERIA DI PORTO di

A N C O N A

ESERCIZIO CONCESSIONI

BANCHINA ALLESTIMENTO NAVI

N° 5 1 3 3 8

In sostituzione della nostra domanda inoltrata in data 21 Gennaio corrente anno a codesta On.le Capitaneria di Porto, la sottoscritta Soc. per Az. CANTIERI NAVALI RIUNITI, con Sede in Genova, chiede l'autorizzazione per poter costruire sull'area in concessione pluriennale di mq. 4250 di suolo demaniale sulla Banchina di San Primiano del Porto di Ancona un fabbricato, costituito da pian terreno e tre piani, delle dimensioni indicate nella planimetria di cui al Disegno G.

40393 che si allega alla presente istanza.

Detto fabbricato verrà adibito a:

- pian terreno : officina allestimento navi
- primo piano : spogliatoio
- secondo piano : cucina e refettorio
- terzo piano : magazzino

3807

:/:

In dette murature perimetrali saranno praticate delle aperture per porte e finestre opportunamente riquadrate, dette aperture saranno complete di relativi infissi.

La pavimentazione del piano terreno di detto fabbricato sarà eseguita previa formazione di un vespaio e sottofondo di pietrisco con successiva gettata in cemento a riquadri.

La pavimentazione dei piani superiori sarà formata con mattonelle di gress da 7g x 15.

La copertura formata da un solaio in cemento armato sarà impermeabilizzata con cartone feltro Rubestar e Holz cement e successivamente rivestito con mattonelle di gress dopo aver eseguito la caldana di protezione.

Il fabbricato risponderà esattamente a quanto indicato nei Disegni T.G.46584 (Viste di prospetto) e G. 40393 (sezioni e piante di fabbricato alla Banchina Allestimento) ed a tutte le norme tecniche attualmente vigenti per le costruzioni edili.

Ancona, li 13 aprile 1955

CANTIERI NAVALI RIUNITI

Cantiere & Stabilimento Meccanico di Ancona

F.to Fabris - Ziliani

Dichiaro io sottoscritto Capitano di Porto Alessandro PE-
LONI Ufficiale Rogante designato a ricevere gli atti di con-
cessione dei beni demaniali marittimi con ordinanza n° 149

3809

2/2

In data 16 Febbraio 1952 del Comandante del Compartimento Marittimo a termini dell'art. 9 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 Febbraio 1952 n° 328 che la suesposta copia rilasciata in carta da bollo da L. 200.- è conforme all'originale che si conserva fra gli atti di archivio.

L'UFFICIALE ROGANTE

CAPITANO DI PORTO
(Alessandro Peloni)

Alessandro Peloni

V. IL COMANDANTE,
COLONNELLO DI PORTO
(Italo Scanarotti)



Italo Scanarotti

Il suesposto atto è stato approvato con decreto del Ministero della Marina Mercantile

in data 1° novembre 1955 registrato alla Corte dei conti il 27-12-1955 al registro n° 29

Marina Mercantile - foglio 146

come da disbaccio n° 362/N.9 del 16-1-1956

pervenuto alla Capitaneria il 17-1-1956

V. IL COMANDANTE,
COLONNELLO DI PORTO
(Italo Scanarotti)



Italo Scanarotti

L'UFFICIALE ROGANTE

CAPITANO DI PORTO
(Alessandro Peloni)

Alessandro Peloni

Ufficio del Registro di Ancona
Atti pubblici - Registrato al N° 2206 - Vol. 158
li 26/1/1956 - Esatto L. 2.031. = (Summa 21)
Il Promotore Subiorense
- *F. Peggibile* -



3870

*Esposita per tema di iscrizione permativa
in S. 5000. = Esposita unita con il minuta data
unita di imbarcato n. 856 - in data 1-2-1955
del Servizio Porto Provinto Portali di Ancona.*

